

N. R.G. 5658/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5658/2019** promossa da:

con il patrocinio dell'avv.to

S.Verrecchia e Avv.to F.Fabiani, elettivamente domiciliato in Torino, Via E.De Sonnaz n. 3 presso il difensore avv.to Verrecchia.

Attore

contro

**INTESA SANPAOLO S.P.A.**, con il patrocinio dell'avv.to T. Besostri Grimaldi di Bellino, elettivamente domiciliato in Torino, Via XX Settembre n. 58 presso l'Avv.to Besostri.

Convenuto

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:**

*“Piaccia all'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis,*

**In via preliminare:** *previa la rimessione della causa in istruttoria disporre consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a quantificare:*

➤ *l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di **interessi anatocistici**, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;*

➤ *l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista dalla prima alla ultima documentazione disponibile a titolo di **spese fisse per chiusura periodica** ;*



➤ l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca all'attrice a titolo di **commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di disponibilità fondi** dalla prima all'ultima contabile;

➤ l'ammontare complessivo degli **interessi ultralegali**, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al tasso di cui all'art. 117 T.U.B, cioè con il tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione, dalla data della prima contabile in atti sino al 28 agosto 2009;

➤ l'ammontare degli **interessi creditor**, conteggiati al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti), che sarebbero maturati a favore dell'attrice nei trimestri e sui relativi saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditor;

Riservata ogni più ampia facoltà di dedurre, controdedurre, riformare e rassegnare migliori conclusioni, capitolare ed indicare testimoni, chiedere prova per interrogatorio formale della convenuta, chiedere prova contraria e produrre ulteriore documentazione.

### **Nel merito**

Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale accertare e dichiarare;

a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;

b) la illegittimità della applicazione, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 sino alla data del 28 agosto 2009;

c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;

ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di **€ 39.473.31** o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditor al saggio legale ed ex art. 117 TUB come quantificati in sede di istruttoria;

e per l'effetto condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di **€ 39.473,31** o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.



*In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfetario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.”*

**Parte convenuta ha concluso come da foglio depositato per l'udienza di precisazione conclusioni.**

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. \_\_\_\_\_, conveniva in giudizio Intesa Sanapaolo Spa, rappresentando la propria posizione di correntista con Cariplo Spa, poi divenuta Intesa; con la predetta banca era stato stipulato un risalente contratto di conto corrente in cui poi era confluita un'apertura di credito.

Il contratto di conto corrente era stato concluso in data 26.7.1976 e non conteneva nessuna indicazione circa la condizioni economiche applicate; l'art. 7 del contratto prevedeva invece la capitalizzazione trimestrale degli interessi, che quindi aveva determinato un addebito di interessi composti, a favore della Banca, per una somma complessiva che veniva indicata in €. 22.723,87, oltre le spese per la chiusura periodica del conto ( €. 604,08).

A parte attrice spettava altresì la ripetizione delle somme costituite dalla differenza tra gli interessi, discrezionalmente applicati dalla Banca, attesa la mancata pattuizione degli stessi nel contratto, e quelli invece derivanti dall'applicazione dell'art. 117 TUB ( €. 27.699,37).

Nel corso del rapporto la Banca aveva inoltre addebitato al cliente spese a titolo di commissioni di massimo scoperto, in assenza di pattuizioni in merito; medesime conclusioni si imponevano per le altre commissioni che avevano sostituito le CSM; anche per queste l'assenza di contratto ne rendeva illegittimo l'addebito; il quantum complessivo addebitata a tale titolo era pari a €. 11.535,93.

Agiva quindi affinché, previo accertamento circa l'illegittimità delle prassi bancarie applicate al correntista, la convenuta fosse condannata a rettificare il saldo del conto alla data dell'ultima contabile, stornando la somma di €. 65.563,25, ed in via subordinata, qualora il conto fosse stato estinto, condannando la banca a ripetere tale somma oltre gli interessi.

2. Si costituiva la Banca contestando le difese e domanda promosse.

Il rapporto di conto corrente era ancora in essere e riportava un saldo negativo di €. 19.131,90.

Osservava che la domanda condanna, per tale ragione, appariva inammissibile e il correntista avrebbe potuto eventualmente svolgere domanda di rettifica del saldo: eccepiva la prescrizione delle rimesse antecedenti il 1.1.2008 ed assumeva la correttezza della condotta della Banca.

Le doglianze della \_\_\_\_\_ apparivano poi generiche e indeterminate.



Accordati più rinvii per tentare una definizione condivisa, anche tramite la proposta conciliativa del Giudice ( non accolta da parte attrice ) e concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa veniva istruita con CTU e quindi all'udienza del 22.5.2023 trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

3. Va premesso che le originarie domande di parte attrice sono state ridotte con la prima memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.; dall'importo indebito di €. 65.563,25, la ha quantificato nella minore somma di €. 39.473,31 gli interessi e le spese illegittimamente addebitate dalla Banca.

Va ancora osservato, con riguardo alle prospettazioni circa l'inammissibilità della domanda di ripetizione e di rideterminazione del saldo, quest'ultimo profilo per carente allegazione di prova, che le censure promosse dalla Banca debbono essere disattese.

La pendenza del rapporto di conto corrente non annulla affatto il diritto ed interesse del correntista circa l'accertamento della legittimità del titolo da cui dipendono commissioni, spese o interessi applicati dalla Banca, con conseguente diritto ad ottenere una pronuncia di eventuale rettifica del saldo. L'interesse ad agire non viene meno neppure nei casi in cui non vi sia attualità di lesione, poiché l'eventuale pattuizione, di cui si chiede l'accertamento in termini di invalida, è suscettibile di generare conseguenze pregiudizievoli; con particolare riguardo al contratto di mutuo: *“ L'interesse ad agire per l'accertamento dell'invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria è configurabile anche nel corso del rapporto ed in assenza di un inadempimento, atteso che una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione ai rischi correlati all'eventuale futura inadempienza e che la nullità insorge immediatamente quando essa viene concordata, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi. (Nella specie, la S.C., interpretando la domanda di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto, quale domanda autonoma e non meramente strumentale all'accoglimento di quella di restituzione, ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire). C.Cass. Ord.4911/2023.*

Va d'altra parte osservato che la domanda di ripetizione, peraltro promossa in via subordinata, è stata espressamente rinunciata.

Quanto all'onere della prova, che si assume assolto in modo non soddisfacente, con rilevanti conseguenze sotto il profilo della ricostruzione del rapporto di conto corrente, si impongono alcune osservazioni.

Parte attrice non ha ommesso di produrre i documenti utili a sostegno delle proprie pretese; come osservato dal CTU, pur non essendo presenti agli atti gli estratti conto movimenti, ma solo i prospetti di liquidazione trimestrali, ciò non ha tecnicamente impedito il ricalcolo delle competenze condotto dal professionista con metodologia sintetica, i cui risultati sono peraltro meno puntuali di quelli



conseguibili con una documentazione completa.

La circostanza che i documenti allegati, unitamente ai contratti, siano stati comunque sufficienti ed utili per rispondere al quesito disposto dal Tribunale, escludono che l'attore non abbia adempiuto agli oneri probatori a cui era tenuto, posto che la ricostruzione peritale si fonda su dati contabili risultanti dai prospetti allegati e non può essere ritenuta inesistente; sul punto è intervenuta ancora di recente la Suprema Corte laddove ha statuito che : “ *In tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato. C.Cass. 2023/10293; “ *In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti. C.Cass 2023/22290.**

Deve pertanto essere disattesa l'alternativa elaborata al n. 1) dal CTU, caldeggiata dalla convenuta, laddove non si provveda ad alcuna rettifica in ragione della sostenuta insufficienza dei documenti allegati.

**4.** Occorre quindi esaminare le risultanze peritali, alla luce delle specifiche doglianze promosse dalla

Il CTU, prendendo le mosse dal contratto concluso nel 1979, ha rilevato il rinvio al cd. “ usi di piazza “ e nelle successive modifiche unilaterali delle condizioni, l'assenza di una specifica pattuizioni in punto interessi sino al contratto “ BusinessInsieme “ del 9.7.2012; ciò ha comportato nel ricalcolo delle competenza, l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e sino alla prima specifica pattuizione sopra indicata.

Quanto alla capitalizzazione, il CTU ha correttamente tenuto conto delle specifiche indicazioni del quesito, avuto riguardo alla risalenza del contratto concluso prima dal 9.2.2000.

Anche con riguardo ai successivi addebiti ( CSM, Commissioni di messa a disposizione fondi, Commissioni di scoperto di conto ), le verifiche effettuate dal CTU appaiono corrette; mentre la CSM è stata espunta, poiché non pattuita, le successive commissioni applicate erano sorrette da pattuizione



In esito ai ricalcoli effettuati, il CTU ha elaborato diverse alternative di rettifica; escludendo la prima, per le ragioni sopra illustrate afferenti la sostenuta carenza di prova documentale, l'alternativa di calcolo (denominata alternativa 2- a) prevede un rettifica a favore della correntista Petrella di €. 31.159,73, considerando la completa espunzione delle spese di chiusura periodica del conto, non pattuite; la seconda ( denominata alternativa 2- b), condotta senza espunzione di tali spese, alla luce delle critiche della convenuta, rielaborava il saldo a favore del correntista in €. 30.070,43.

Ritiene il Tribunale corretto il primo ricalcolo (alternativa 2-a ), non essendovi specifica pattuizioni per tali oneri, peraltro riguardanti in parte la chiusura trimestrale del conto ( €. 604,08 ), a fronte di una capitalizzazione da ritenersi illegittima; per le restanti spese non risulta che siano stati allegati FIA.

Poichè i conteggi rielaborati tengono conto del periodo che va dal primo trimestre 2008 al primo trimestre 2017, le domande promosse da parte attrice debbono essere accolte nei limiti di quanto accertato; deve quindi osservarsi che al 31.3.2017 gli addebiti a carico della società correntista erano pari a €. 65.915,00, che all'esito delle rielaborazioni del CTU e delle relative espunzioni, deve essere ridotta al minore importo di €. 34.753,04, atteso uno scostamento accertato pari a €. 31.159,73.

La domanda di rettifica promossa da parte attrice deve pertanto essere accolta, nei limiti di quanto accertato tramite CTU.

Quanto alle conclusioni formulate dalla convenuta, deve osservarsi quanto segue.

Va premesso che le originarie conclusioni della Banca, formulate in comparsa di costituzione e risposta, sono state modificate con il foglio di pc depositato per l'udienza di precisazione delle conclusioni; in particolare Intesa ha promosso domanda di accertamento, in via di stretto subordinate, circa l'ammontare della rettifica in diminuzione a favore del correntista, alla data del 31.3.2020 e/o al 31.3.2017, pari alla minore somma di €. 9.442,50 ed osservando ancora nelle premesse che alla data del 31.8.2022 il conto in discussione aveva un saldo negativo di €. 38.708,06.

Le conclusioni così come formulate non appaiono accoglibili perché tardive ed anche confuse nella ricostruzione contabile prospettata, che pare equiparare il saldo negativo del 31.3.2020 a quello del 31.3.2017; a ciò si aggiunga che non vi è alcuna evidenza circa l'ammontare del saldo 31.8.2022, posto che nessuna produzione è stata effettuata.

**5.** Le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico della convenuta e liquidate avuto riguardo allo scaglione di valore da €. 26.001,00 a €. 52.000,00; debbono essere liquidate tutte e quattro le fasi di giudizio secondo i valori medi, con una quantificazione complessiva di onorari in €. 7.616,00; quanto alle spese della fase di mediazione, le stesse sono dovute, ma debbono essere ridotte in €. 536,00, avuto riguardo al valore dello scostamento accertato.



Parimenti le spese della CTU, in via definitiva, debbono essere poste a carico della Banca convenuta; le spese della CTP, richiamate nelle difese, non risultano quantificate e quietanzate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara che alla data del 31.3.2017 è stato illegittimamente addebitato, sul conto corrente contrassegnato con il n. 1000/65946 intestato a  
, l'importo di €. 31.159,73.

Dichiara che alla data del 31.3.2017 il saldo negativo ricalcolato del conto corrente contrassegnato con il n. 1000/65946, era pari alla minore somma di €. 34.753,04.

Dichiara tenuta e condanna Intesa Sanpaolo Spa a rimborsare a

le spese di lite, che si liquidano in €. 7.616,00 per onorari, €. 536,00 per esposti, €. 536,00 per onorari della fase di mediazione, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali, che si pongono a favore del procuratore antistatario.

Pone definitivamente le spese della CTU a carico di Intesa Sanpaolo Spa.

Così deciso in Torino, 3 gennaio 2024

Il Giudice  
dott. Maria Luciana Dughetti

